Argomento	Accertamenti sanitari > invalidità civile
Titolo	Percentuali dell'invalidità civile
Descrizione del Servizio	Il riconoscimento dell'invalidità civile (si veda la scheda <u>Richiesta di accertamento dell'invalidità civile</u>) consente l'accesso a benefici economici e a prestazioni riabilitative in base alla percentuale riconosciuta. La condizione di invalidità viene valutata in relazione alle capacità lavorative e/o alla funzionalità nelle attività quotidiane.
	Invalidità dal 33% al 45%
	Definizione: Il 33% di invalidità civile rappresenta la soglia minima per essere considerati invalidi civili. La condizione di salute comporta una riduzione moderata della capacità lavorativa o della funzionalità nelle attività quotidiane.
	 Benefici: Fornitura gratuita di protesi, òrtesi e ausili. (Si veda la scheda <u>Erogazione di ausili, protesi e ortesi)</u> Non sono previsti benefici economici ed esenzioni sanitarie.
	Invalidità dal 46% al 67%
	Definizione: La condizione di salute comporta una riduzione significativa della capacità lavorativa o funzionale.
	 Benefici: Fornitura gratuita di protesi, òrtesi e ausili. (Si veda la scheda Erogazione di ausili, protesi e ortesi) Diritto all'iscrizione alle liste speciali di collocamento mirato ai sensi della L. n. 68/1999, seppur con limiti d'età. (Si veda la scheda Collocamento mirato) Congedo per cure (con una percentuale superiore al 50%) ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 119/2011. Non sono previsti benefici economici ed esenzioni sanitarie.
	Invalidità dal 67% al 73%
	Definizione: La condizione di salute comporta una grave riduzione della capacità lavorativa o funzionale, ma la persona è ancora in grado di svolgere attività lavorative con limitazioni.
	 Benefici: Fornitura gratuita di protesi, òrtesi e ausili. (Si veda la scheda <u>Erogazione di ausili, protesi e ortesi)</u> Diritto all'iscrizione alle liste speciali di collocamento mirato ai sensi della L. n. 68/1999, seppur con limiti d'età. (Si veda la scheda <u>Collocamento mirato</u>)

- Esenzione totale dal ticket sanitario, cioè accesso gratuito a tutte le prestazioni sanitarie, non solo quelle legate alla patologia. (Si veda la scheda <u>Esenzione ticket, Agevolazioni Spese Sanitarie</u> ed <u>Esenzione partecipazione</u> <u>spesa sanitaria per invalidità</u>)
- Congedo per cure ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 119/2011.
- Non sono previsti benefici economici.

Invalidità dal 74% al 99%

Definizione: La condizione di salute comporta una gravissima, ma non totale, riduzione della capacità lavorativa o funzionale. La persona può essere inabile in modo significativo ma non completamente dipendente dagli altri.

Benefici:

- Fornitura gratuita di protesi, òrtesi e ausili. (Si veda la scheda <u>Erogazione di ausili, protesi e ortesi)</u>
- Diritto all'iscrizione alle liste speciali di collocamento mirato ai sensi della L. n.
 68/1999, seppur con limiti d'età. (Si veda la scheda <u>Collocamento mirato</u>)
- Esenzione totale dal ticket sanitario, cioè accesso gratuito a tutte le prestazioni sanitarie, non solo quelle legate alla patologia. (Si veda la scheda <u>Esenzione ticket</u>, <u>Agevolazioni Spese Sanitarie</u> ed <u>Esenzione partecipazione</u> <u>spesa sanitaria per invalidità</u>)
- Congedo per cure ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 119/2011.
- Assegno mensile di assistenza (ex pensione di invalidità parziale), se la persona non svolge alcuna attività lavorativa e nel rispetto di determinati limiti di reddito. (Si veda la scheda Contributi economici in corso di validità)
- Agevolazioni sui trasporti (si veda la scheda <u>Abbonamenti trasporto pubblico</u> <u>urbano ed extraurbano a tariffa agevolata)</u>
- Agevolazioni fiscali quali IVA ridotta su beni e servizi, detrazioni fiscali, esenzione dal bollo auto e agevolazioni per l'acquisto di automobili adattate. (Si veda la scheda Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità)

Invalidità del 100% (inabilità totale)

Definizione: La condizione di salute comporta una completa incapacità di svolgere le attività lavorative o quotidiane senza assistenza. La persona è totalmente inabile al lavoro.

Benefici:

- Fornitura gratuita di protesi, òrtesi e ausili. (Si veda la scheda <u>Erogazione di ausili, protesi e ortesi)</u>
- Diritto all'iscrizione alle liste speciali di collocamento mirato ai sensi della L. n.
 68/1999, seppur con limiti d'età. (Si veda la scheda <u>Collocamento mirato</u>)
- Esenzione totale dal ticket sanitario, cioè accesso gratuito a tutte le prestazioni sanitarie, non solo quelle legate alla patologia. (Si veda la scheda <u>Esenzione ticket</u>, <u>Agevolazioni Spese Sanitarie</u> ed <u>Esenzione partecipazione</u> <u>spesa sanitaria per invalidità</u>)

	Pensione di inabilità. (Si veda la scheda <u>Contributi economici in corso di</u>
Requisiti	 Pensione di inabilità. (Si veda la scheda Contributi economici in corso di validità) Indennità di accompagnamento (Legge 18/1980) se la persona è completamente non autosufficiente e ha bisogno di assistenza continua. (Si veda la scheda Contributi economici in corso di validità) Congedo per cure ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 119/2011. Agevolazioni sui trasporti (si veda la scheda Abbonamenti trasporto pubblico urbano ed extraurbano a tariffa agevolata) Agevolazioni fiscali quali IVA ridotta su beni e servizi, detrazioni fiscali, esenzione dal bollo auto e agevolazioni per l'acquisto di automobili adattate. (Si veda la scheda Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità) Possono presentare la domanda senza alcun requisito di età: "i cittadini italiani con residenza in Italia;
	• i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti
	all'anagrafe del comune di residenza;
	 i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico per l'immigrazione)."
Ambito	Nazionale
territoriale	
Dove rivolgersi	Per poter procedere alla richiesta di accertamento dell'invalidità civile occorre rivolgersi al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta . Successivamente è possibile richiedere il supporto ad un patronato, un sindacato o un'associazione di categoria.
Documentazione	Per poter avanzare richiesta di accertamento dell'invalidità civile occorre essere in
	possesso di: • un documento di identità,
	la tessera sanitaria,
	il codice fiscale,
	● lo SPID .
	Al momento della visita medica l'interessato deve esibire alla commissione medica: la ricevuta del certificato medico introduttivo (si veda la procedura), la copia di un documento di riconoscimento, la documentazione sanitaria in proprio possesso.
Drood	1. Por avviare la procedura di accortemente conitavia accorre vivel consi el Bardina di
Procedura	 Per avviare la procedura di accertamento sanitario occorre rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) o al Pediatra di Libera Scelta (PLS) chiedendo un certificato medico introduttivo. Il MMG o il PLS a questo punto, una volta compilato, inoltrerà il certificato all'INPS, stampandone anche una ricevuta per la persona interessata.
	 2. Entro 90 giorni l'interessato (o un suo familiare, delegato, tutore, amministratore di sostegno) deve presentare domanda in una delle seguenti modalità: direttamente online sul sito dell'INPS,

• avvalendosi del supporto di un patronato, di un sindacato o di un'associazione di categoria.

Nella compilazione online occorre utilizzare le credenziali dell'interessato, anche se quest'ultimo è minorenne.

Link al tutorial per la compilazione online:

https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/515KEY-tutorial_allegazi one documentazione sanitaria invalidit civile.pdf

- 3. Ricevuto il certificato medico introduttivo e la domanda, l'INPS convoca l'interessato a visita medica, cioè all'accertamento sanitario effettuato da una commissione medica USL, integrata da un medico dell'INPS.
- 4. La commissione compila un **verbale di visita**, comprensivo di *giudizio finale*, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato.

"Tutti gli accertamenti clinico-strumentali, compreso il certificato medico iniziale, sono rilasciati con finalità medico-legale, nell'interesse del singolo e per prestazione non ricompresa nei LEA e come tali sono a pagamento."

La presente **procedura di accertamento sanitario** dell'invalidità civile risulta valida anche per la verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento di:

- cecità civile (ai sensi della Legge n. 382/1970 e succ.)
- sordità (ai sensi della Legge n. 381/1970 e succ.)
- disabilità (ai sensi della Legge n. 68/1999 e succ.)
- handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992 e succ.)

Fonti Normative

- Legge n. 118/1971, "Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"
- Legge n. 18/1980, "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"
- Legge n. 508/1988, "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"
- Legge n. 222/1984, "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile"
- Legge n.104/1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto Ministeriale Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992,
 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»
- Legge n. 328/2000, "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

	-
	 Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante" Legge n. 102/2009, "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali." Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/2009 D.Lgs. n. 119/2011, "Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"
Altre informazioni	
Data	24.11.2025